

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA
DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI
REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO
VENUTI A CONOSCENZA IN RAGIONE DI
UN RAPPORTO DI LAVORO, AI SENSI
DELL'ART. 54-BIS, DEL D.LGS. 165/2001
(C.D. WHISTLEBLOWING)**

Sommario

Art. 1. Quadro giuridico di riferimento.....	
Art. 2. Il whistleblower.....	
Art. 3. Definizione di corruzione.....	
Art. 4. Finalità	
Art. 5. Soggetti che possono effettuare le segnalazioni	
Art. 6. Oggetto della segnalazione.....	
Art. 7. Contenuto della segnalazione.....	
Art. 8. Segnalazioni anonime.....	
Art. 9. Fondatezza della segnalazione	
Art. 10. Principi generali e tutele.....	
Art. 11. Responsabilità del Whistleblower.....	
Art. 12. Attività del RPCT.....	
Art. 13. Segnalazione all'ANAC	

Art. 1 - Quadro giuridico di riferimento

Il presente regolamento disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti. L'istituto del whistleblowing, ossia del dipendente che segnala condotte illecite di cui ha avuto conoscenza nell'ambito o in ragione del proprio rapporto di lavoro, è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con l'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 che ha novellato il T.U. del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001) inserendo l'art. 54-bis. La disciplina è attualmente prevista dalla legge 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che, da una parte, ha novellato l'art. 54-bis del citato T.U. sul pubblico impiego, sostituendo integralmente il disposto normativo e, dall'altro, ha introdotto la disciplina del whistleblowing anche nel settore privato, attraverso l'integrazione delle misure previste nel d.lgs. 231/2001. Con tale intervento il legislatore ha provveduto a cristallizzare la posizione di tutela del segnalatore anonimo attribuendo specifiche competenze al RPCT ed evitando sanzioni al dipendente contraddistintosi per la segnalazione risultata poi veritiera. Inoltre, attraverso tale norma, oltre a rivedere la disciplina relativa la dipendente pubblico si estende la tutela anche al dipendente di una società privata (in generale a tutti colori che hanno un rapporto con la P.A.). Ulteriore intervento in materia è quello dell'Anac che con la delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 ha emanato il Regolamento (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 269 del 19 novembre 2018) sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing). Da ultimo, l'Autorità è intervenuta con la Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)».

Art. 2 – Il whistleblower

Il "whistleblower" è il lavoratore che, durante l'attività lavorativa segnala un illecito, una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa recare concreto pregiudizio a terzi o all'azienda/impresa stessa. Queste segnalazioni rappresentano uno strumento diffuso di controllo che garantisce un meccanismo di protezione interno all'apparato pubblico creando una sorta di sistema immunitario organico. Tuttavia, affinché denunce del genere siano incoraggiate è necessario che colui che segnala l'illecito sia "protetto" da eventuali ritorsioni o vessazioni, già solo sul piano del clima lavorativo in cui offre la sua prestazione.

Art. 3 - Definizione di corruzione

Ai fini di una corretta definizione del termine corruzione si reputa opportuno riportare integralmente il concetto esplicitato nel Piano Nazionale Anticorruzione, ove si dice che "esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera

gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.”.

Art. 4 - Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nella Fondazione e si prefigge l'obiettivo generale di tutelare il soggetto che effettua le predette segnalazioni e, di conseguenza, limitare al massimo la presenza di fattori che possano impedire di ricorrere all'istituto. Nello specifico si ritiene doveroso fornire al whistleblower tutte le indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, avendo cura di indicare le tutele che l'ordinamento giuridico mette a sua disposizione.

Art. 5 - Soggetti che possono effettuare le segnalazioni

Le segnalazioni di condotte illecite possono essere effettuate da tutto il personale dipendente, dai componenti degli organi sociali e dai collaboratori della Fondazione a vario titolo. Il procedimento di gestione delle segnalazioni deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al fine di vedersi garantita la tutela dell'istituto del whistleblowing.

Art. 6 - Oggetto della segnalazione

Possono essere segnalate le condotte illecite di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto instaurato con la Fondazione. Si deve trattare di fatti accaduti all'interno della Fondazione o comunque relativi ad essa. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Oggetto della segnalazione possono essere tutte le condotte illecite nonché i fatti in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'organizzazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Art. 7 - Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché il RPCT, possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla sua attenzione. A tale scopo, la segnalazione deve preferibilmente contenere:

- a) identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- b) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;

- d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni, indirizzate al RPCT della fondazione, possono essere:

- recapitate a mezzo posta ordinaria;
- inviate via email all'indirizzo: responsabileanticorruzione@fondazionebarumini.it.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno eventualmente oggetto di ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Pertanto, la tutela tipica dell'istituto del whistleblowing verrà garantita solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi.

Art. 8 - Segnalazioni anonime

Si considerano segnalazioni anonime quelle segnalazioni che risultano prive di elementi che consentano di identificare il loro autore. Tali segnalazioni, in linea di principio non ammesse, possono comunque essere oggetto di successive verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. La valutazione in tal senso è demandata in ogni caso al RPCT. Da ciò ne consegue che la tutela tipica dell'istituto del whistleblowing verrà garantita, quindi, solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi.

Art. 9 - Fondatezza della segnalazione

Le verifiche sulla fondatezza della segnalazione sono demandate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

- a) presentare denuncia all'Autorità giudiziaria competente;
- b) inoltrare la segnalazione a chi di competenza per i profili di responsabilità disciplinare.

Art. 10 - Principi generali e tutele

La pratica del Whistleblowing, come indicato nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, è una misura che consente di rafforzare la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità. Tale importante obiettivo può essere raggiunto solo se il soggetto segnalante oltre ad avere la disponibilità di strumenti per effettuare le segnalazioni ha anche la certezza che sarà tutelato al fine di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori.

11. Responsabilità del Whistleblower

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

12. Attività del RPCT

Il RPCT, in accordo alle previsioni ANAC, rende conto nella Relazione Annuale di cui all'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento. Infine, lo stesso RPCT provvederà a pubblicare il presente regolamento sul sito internet della fondazione.

13. Segnalazione all'ANAC

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è competente a ricevere (ai sensi dell'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, n. 114) segnalazioni di illeciti di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. È perciò stato istituito un protocollo riservato dell'Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del segnalante: ANAC assicura la riservatezza sull'identità e lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire all'accertamento delle circostanze di fatto e all'individuazione degli autori della condotta illecita. Le segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo ANAC whistleblowing@anticorruzione.it.